

Determina n. 490-UDG5 del 21/12/2020

Approvazione dello schema di Contratto e Avvio della fase di negoziazione relativa al procedimento di individuazione del contraente per la stipula di Contratti di licenza esclusiva per la moltiplicazione ai fini della valorizzazione commerciale per le varietà di specie foraggere TANIT, JANA e CREMA

VISTO il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, recante *“Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”* e ss.mm.ii., pubblicato nella G.U.R.I. n. 284 del 3 dicembre 1999;

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTA la Legge 6 luglio 2002, n. 137, recante *“Delega per la riforma dell’organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici”*, pubblicata nella G.U.R.I. n. 158 dell’8 luglio 2002;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”* ed in particolare l’art. 1, comma 381, che ha previsto l’incorporazione dell’Istituto nazionale di economia agraria (INEA) nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), che assume la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria;

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 dicembre 2016, n. 19083, con il quale è stato approvato il *“Piano degli interventi di incremento dell’efficienza organizzativa ed economica, finalizzati all’accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione delle strutture del CREA”*;

VISTO lo Statuto del CREA adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 35 nella seduta del 22 settembre 2017;

VISTI i Decreti del Commissario Straordinario 10 giugno 2020 n. 72 e n.73, con cui sono stati emanati il *“Regolamento di Amministrazione e Contabilità”* e il *“Regolamento di Organizzazione e Funzionamento”* del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, approvati dal MIPAAF rispettivamente con note prot. n. 6032 e n.6033 del 29 maggio 2020;

VISTO l’articolo 100 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 che proroga i mandati dei componenti degli organi statutari degli enti pubblici di ricerca per tutta la durata dello stato di emergenza e, pertanto, fino al 30 luglio 2020, giusta delibera del Consiglio dei Ministri assunta in data 31 gennaio 2020, ivi incluso l’incarico di Commissario straordinario del CREA conferito al Cons. Gian Luca Calvi con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2019 e rinnovato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 dicembre 2019;

PRESO ATTO che per effetto della proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021, stabilita con DPCM 7 ottobre 2020, ai sensi dell’articolo 100, secondo comma, della legge di conversione 24/04/2020 n. 27, il mandato del Commissario straordinario e dei subcommissari è ulteriormente prorogato sino al 31 gennaio 2021;

VISTI i Decreti commissariali n. 130 del 17 settembre 2020 e n. 145 del 23 ottobre 2020, con cui rispettivamente è stato nominato il Direttore Generale del CREA ed è stata fissata al 1° novembre 2020 la data di decorrenza dell'incarico;

VISTO il Decreto del Direttore Generale f.f. del CREA n. 1215 del 03.12.2019, con il quale sono stati individuati gli atti alla firma del Direttore Generale, del Dirigente preposto alla Direzione Amministrativa e dei Dirigenti degli Uffici;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'amministrazione centrale del CREA approvato con Decreto del Commissario straordinario del 18 febbraio 2020 n. 20;

VISTO il Decreto n. 87 del 28/02/2020 con il quale il Direttore Generale f.f. conferisce l'incarico di direzione dell'Ufficio UDG5 – Trasferimento tecnologico al Dott. Corrado Lamoglie;

VISTO il Decreto n. 142 del 20 marzo 2020 con il quale il Direttore Generale f.f. aggiorna l'assegnazione delle responsabilità in ordine alla firma degli atti di competenza del dirigente dell'Ufficio Trasferimento tecnologico alla luce della nuova organizzazione dell'amministrazione, di cui al richiamato Regolamento di organizzazione;

VISTO l'art. 2, comma 1, lettera a) e lettera l) dello Statuto che prevede come attività istituzionale del CREA lo sviluppo e l'adozione dell'innovazione tecnologica nei settori produttivi, e l'attività di registrazione e tutela delle varietà vegetali in conformità alle norme nazionali e internazionali che regolano il settore;

VISTO il Decreto del Direttore Generale del CREA n. 239 del 22/02/2018 "Approvazione della Guida Operativa essenziale per la tutela della Proprietà Intellettuale del CREA e indicazioni procedurali per la valorizzazione della stessa attraverso la finalizzazione di contratti attivi";

VISTA la nota prot. 42801 del 09/06/2020, con cui il Direttore del Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura ha richiesto l'avvio della procedura per la concessione di licenze esclusive per la moltiplicazione ai fini della valorizzazione commerciale per n. 7 varietà di specie foraggere, dandone le motivazioni con elementi tecnici di competenza;

VISTA la Determina n. 270-UDG5 del 22/7/2020 del Dirigente dell'Ufficio Trasferimento tecnologico, con la quale era approvato il testo dell'Avviso per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per la moltiplicazione ai fini della valorizzazione commerciale per n. 7 varietà di specie foraggere, e che ai sensi del disposto normativo L. n. 241/1990 e s.m.i. il Direttore del Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura era individuato come responsabile del procedimento e gli era demandato l'espletamento di tutte le fasi preparatorie e successive del procedimento fino alla preparazione del testo contrattuale;

CONSIDERATO l'Avviso pubblicato sul sito istituzionale del CREA in data 28/07/2020 (prot. n. 56638), recante "Invito a presentare manifestazioni di interesse per la moltiplicazione ai fini della valorizzazione commerciale per n. 7 varietà di specie foraggere;

VISTA la nota prot. n. 91995 del 1/12/2020 con la quale il Direttore del Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura comunica che per le varietà *Alfitalia*, *Buttero*, *Trefor*, e *Franco* già oggetto dell'Avviso pubblico di cui al punto precedente non è stata presentata alcuna manifestazione di interesse e chiede pertanto per queste varietà la pubblicazione di un nuovo Avviso con le medesime condizioni;

PRESO ATTO della Determina n. 1339 del 11/12/2020 del Direttore del Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura con la quale sono individuate le ditte idonee quali soggetti cui affidare le licenze esclusive per le varietà di specie foraggere denominate JANA, TANIT e CREMA;

CONSIDERATO lo schema di "Contratto di licenza esclusiva per la moltiplicazione ai fini della valorizzazione commerciale per varietà foraggere" che, come Allegato, costituisce parte integrante e sostanziale della presente Determina;

TENUTO CONTO che il predetto schema di Contratto risulta coerente con le procedure di valorizzazione di cui al citato Decreto del Direttore Generale del CREA n. 239 del 22/02/2018 e pertanto si può dare avvio alla fase di negoziazione preliminare alla sottoscrizione dello stesso;

CONSIDERATO che la gestione degli aspetti amministrativo/contabili relativi al Contratto di cui all'Allegato è in capo al Direttore del Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura

DETERMINA

Per quanto riportato in premessa, che costituisce parte integrante della presente Determina:

Articolo 1

Di approvare lo schema di “Contratto di licenza esclusiva per la moltiplicazione ai fini della valorizzazione commerciale per varietà foraggera” per le varietà *Jana*, *Tanit* e *Crema* che, come Allegato, costituisce parte integrante e sostanziale della presente Determina, al fine di dare avvio alla fase di negoziazione preliminare alla sottoscrizione degli stessi.

Articolo 2

Il Direttore del Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura curerà la gestione degli aspetti amministrativo/contabili relativi ai Contratti di cui all'Art. 1.

Articolo 3

Di avviare una nuova indagine di mercato mediante Avviso pubblico di manifestazione di interesse limitatamente alle varietà *Alfitalia*, *Buttero*, *Trefor*, e *Franco* prevedendo le medesime condizioni dell'Avviso precedente.

Articolo 4

In caso di esito positivo dell'esperimento dell'indagine di mercato di cui all'Art. 3, di procedere all'individuazione dei contraenti per la stipula di ‘Contratti di licenza esclusiva per la moltiplicazione ai fini della valorizzazione commerciale per le varietà di specie foraggere denominate *Alfitalia*, *Buttero*, *Trefor* e *Franco*, costituite dal CREA, sottoscrivendo il testo contrattuale allegato alla presente Determina.

Articolo 5

È assicurata adeguata pubblicità alla presente Determina mediante pubblicazione sul sito istituzionale del CREA. Copia della presente Determina viene trasmessa al Direttore del Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura per il seguito di competenza, nonché alla Direzione Generale del CREA, per opportuna conoscenza.

F.to Corrado Lamoglie
Dirigente

**CONTRATTO DI LICENZA ESCLUSIVA PER LA MOLTIPLICAZIONE AI FINI DELLA
VALORIZZAZIONE COMMERCIALE DI UNA VARIETÀ DI**

TRA

Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (di seguito denominato CREA) con sede legale in via Po, 14 - 00198 Roma, Codice Fiscale 97231970589 e Partita IVA 08183101008, nella persona del Direttore Generale dott.

E

La Ditta (di seguito denominata DITTA)

PREMESSO CHE

- Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, istituito dal D.Lgs. n. 454 del 29.10.1999, persegue le sue finalità istituzionali attraverso proprie strutture scientifiche (Centri di ricerca) come previsto all'art. 1, comma 4, dello Statuto adottato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali con D.M. n. 1165 del 27.1.2017;
- Ai sensi degli articoli 3 del D.Lgs. n. 454 del 29.10.1999 e dell'art. 2 del suindicato Statuto, il CREA è costituente di varietà vegetali e svolge attività di miglioramento genetico e varietale tramite le proprie articolazioni territoriali denominate Centri di ricerca, tra le quali il Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura;
- Il CREA intende assicurare alle varietà vegetali sviluppate presso le proprie strutture di ricerca, in quanto costituente e responsabile della conservazione in purezza, un'ampia diffusione anche nell'ambito del processo di trasferimento dei risultati alle imprese;
- Presso la sede di LODI del Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura (già Istituto Sperimentale per le colture foraggere nonché Centro di ricerca per le produzioni foraggere e lattiero-casearie) è stata sviluppata la varietà vegetale di regolarmente iscritta al Registro varietale italiano;
- Il CREA, per il tramite del Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura, ha inteso acquisire, con Avviso pubblicato il 28/07/2020 (prot. N. 56638 del 27/07/2020), manifestazioni di interesse da parte di Ditte, finalizzate alla sottoscrizione di licenze esclusive per l'acquisizione dei diritti di moltiplicazione e di valorizzazione commerciale, per il territorio dell'Unione Europea, della varietà di
- La DITTA, in risposta all'Avviso citato, ha manifestato interesse (.....) ad ottenere un Contratto di licenza di moltiplicazione ai fini della valorizzazione commerciale, per il territorio dell'Unione Europea, per la varietà di
- Il CREA, per il tramite del Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura, con Determina direttoriale n., ha individuato la Ditta quale soggetto cui affidare la licenza esclusiva per la moltiplicazione ai fini della valorizzazione commerciale di una varietà di, come si evince dalla documentazione in riscontro al predetto Avviso, per la sua esperienza nella moltiplicazione delle specie foraggere e la sua capacità di assicurare un'ottimale valorizzazione commerciale della varietà;
- Le Parti intendono con il presente contratto ("Contratto") definire i termini e le condizioni per la concessione, in regime di esclusiva, del diritto di moltiplicare, far moltiplicare, distribuire e commercializzare la varietà di

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 Valore delle Premesse

Le premesse del presente Contratto costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto e devono intendersi vincolanti per le Parti in ragione degli specifici obblighi e diritti che in capo alle stesse ne conseguono.

Art. 2 Oggetto del Contratto e Territorio

A condizione che la DITTA si impegni a rispettare tutte le clausole del presente Contratto, il CREA concede alla DITTA, per la durata indicata al successivo art. 3 (Durata del Contratto), il diritto esclusivo di moltiplicare, distribuire, e/o far moltiplicare e distribuire, ai fini della valorizzazione commerciale, in tutto il territorio UE e secondo le modalità indicate nei successivi articoli, la varietà vegetale di seguito elencata:

.....

Qualora la DITTA rappresenti al CREA l'esigenza di valorizzare ai fini commerciali la varietà in territori diversi da quello UE, ne darà comunicazione formale e per iscritto al CREA, che risponderà formalmente e per iscritto. Le Parti concorderanno per iscritto anche le condizioni tecniche ed economiche specifiche per il nuovo territorio individuato, da inserirsi in apposito atto separato dal presente.

La DITTA inoltre si impegna ad avviare, preventivamente alla diffusione commerciale fuori dal territorio italiano e assumendosi i relativi costi, tutte le pratiche di iscrizione delle varietà in specifici registri varietali (o per altra forma di tutela), ai fini della protezione dei diritti del CREA, che a sua volta si impegna a fornire la documentazione ed il supporto eventualmente necessario per l'espletamento delle suddette pratiche.

Art. 3 Durata del Contratto

Il presente Contratto avrà durata di 15 (QUINDICI) anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso e non potrà essere rinnovato tacitamente.

Resta fermo l'impegno delle Parti a rinegoziare o confermare i termini economici e tecnico/scientifici, in ragione dell'andamento favorevole di mercato, anche ai sensi di quanto stabilito al seguente art. 6 (Gestione finanziaria e Corrispettivi) a cadenza quinquennale fino al termine del Contratto.

La rinegoziazione dovrà avvenire in forma scritta a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC). Nel caso in cui non si addivenisse ad un accordo tra le Parti, il Contratto sarà da considerarsi immediatamente risolto, fermo restando il rispetto del versamento del corrispettivo maturato fino al momento della risoluzione.

Art. 4 Riconoscimento del Costitutore, Mantenimento in purezza e Responsabilità

La DITTA riconosce il CREA quale Costitutore della varietà

Il mantenimento in purezza della varietà e quanto ad essa collegato è sotto la responsabilità del CREA, che provvederà a produrre e fornire alla DITTA, fatti salvi casi di comprovata impossibilità per cause di forza maggiore, su sua richiesta e previo adeguato preavviso nel mese di novembre di ogni anno, i quantitativi di seme di pre-base via via necessari ai programmi di moltiplicazione annuali, comunicati dalla DITTA, che si adopererà per porre in essere tutte le azioni necessarie a garantire la successiva purezza varietale.

La DITTA assume, con il presente Contratto in esclusiva, la piena responsabilità della diffusione ai fini della valorizzazione commerciale della varietà

Il CREA, o soggetto da esso delegato, ha la facoltà dietro semplice richiesta ed a sue spese, di verificare la purezza genetica e lo stato sanitario delle colture da seme.

Art. 5 Diffusione commerciale e Sub-licenze

La DITTA farà i suoi migliori sforzi per garantire una promozione efficace della varietà e prenderà le misure necessarie per garantire l'approvvigionamento di seme certificato R2 per detta varietà, in funzione dei bisogni del mercato.

Per tale motivo, al fine del raggiungimento della migliore diffusione della varietà, la DITTA potrà avvalersi, oltre che della propria struttura tecnica e commerciale, anche di altre Società sementiere con le quali potrà sottoscrivere appositi Contratti di sub-licenza. Per queste ultime la DITTA richiederà formalmente l'assenso scritto del CREA (che non potrà essere negato senza valide ragioni) e si impegnerà a riscuotere i corrispettivi di competenza del CREA.

Le Società che sottoscriveranno le sub-licenze per la commercializzazione della varietà, dovranno moltiplicare il seme sotto la responsabilità della DITTA, per quanto previsto all'art. 4 (Riconoscimento del Costitutore, Mantenimento in purezza e Responsabilità), a cui dovranno comunicare entro il mese di dicembre di ogni anno, i quantitativi di seme eleggibili di etichettatura ufficiale da parte del soggetto preposto per legge.

La DITTA avrà cura, una volta raccolti i dati ricevuti dai moltiplicatori di inviarli entro il mese di febbraio di ogni anno al CREA insieme a tutte le altre informazioni oggetto di specifica richiesta da parte dello stesso.

I Contratti di sub-licenza dovranno rispettare i diritti nascenti dal presente Contratto e prevedere una durata tale da assicurarne il termine contestualmente alla conclusione, a qualsiasi titolo, o alla cessazione dello stesso per i motivi richiamati ai successivi Articoli 11 e 12. Una volta formalizzate tali sub-licenze, la DITTA dovrà inoltrarne copia al CREA.

Le sub-licenze concesse dalla DITTA in difformità a quanto disposto devono intendersi illegittime e nulle ad ogni effetto di legge, ragione per cui non produrranno alcun effetto giuridico ed il CREA non potrà essere chiamato a rispondere per qualsivoglia obbligazione dagli stessi contratti eventualmente scaturente.

Art. 6 Gestione finanziaria e Corrispettivi

La DITTA pagherà annualmente al CREA, o ad un soggetto da esso delegato, i seguenti diritti di concessione (corrispettivi) per la commercializzazione della varietà ..., convenuti al netto delle imposte, sulla globalità delle quantità prodotte e vendute di seme certificato annualmente, comprensivo della quantità prodotta e venduta da eventuali sub-licenziari, a decorrere dall'anno 2021:

- euro

Per la fatturazione dei corrispettivi, la DITTA si impegna a fornire annualmente al CREA, o a soggetto da esso delegato, entro il mese di giugno di ogni anno, la relazione concernente le quantità di seme certificato prodotto e venduto nel territorio contrattuale nell'anno solare precedente, suddiviso per categoria di seme. La fatturazione dei corrispettivi avverrà entro i successivi 15 giorni con pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della fattura. Il ritardo del pagamento darà origine ad interessi di mora pari al tasso ufficiale di sconto. La DITTA si impegna fin da ora a concedere al CREA, o soggetto da esso delegato, l'autorizzazione necessaria per richiedere all'ente certificatore l'accesso a tutti i dati relativi alla coltivazione, selezione e certificazione della varietà

Nel caso di pagamento diretto al CREA, esso dovrà essere eseguito sul conto corrente intestato al CREA presso la Banca BNL, Agenzia di Roma - Via Degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 Roma (IBAN IT 19S010050338200000218660) CIN S BIC/SWIFT: BNLIITRR, indicando nella causale del pagamento le indicazioni specificate dal CREA in fattura ed il numero della fattura stessa.

La DITTA conserverà per un periodo di cinque anni la documentazione attinente alla produzione e la vendita delle sementi, permettendo al CREA, o ad altro soggetto da esso delegato, di esaminare e verificare episodicamente tale documentazione, offrendo ogni assistenza necessaria in tale attività di verifica.

Art. 7 Obiettivi di vendita e Clausola di salvaguardia

La DITTA si impegna alla migliore diffusione sul territorio contrattuale della varietà indicando il seguente obiettivo minimo di vendita di seme certificato, incluse le vendite dei sub-licenziatari:

Obiettivo minimo di vendita quinquennio 2021-2025 (tonnellate)				
2021	2022	2023	2024	2025
Inizio semine con seme di pre-base				

Tali obiettivi potranno essere riesaminati in fase di rinegoziazione del Contratto come anticipato all'art. 3 (Durata del Contratto).

Art. 8 Impegni delle Parti

Ciascuna parte sarà responsabile per il mancato rispetto degli impegni assunti e delle conseguenze agli stessi ricollegabili sia in termini economici che giuridici.

Il CREA si impegna a

- mantenere in purezza le varietà oggetto del presente Contratto;
- produrre e fornire alla DITTA, su sua richiesta e previo adeguato preavviso (Art. 4 Riconoscimento del Costituente, Mantenimento in purezza e Responsabilità), il seme di pre-base necessario ai programmi di moltiplicazione, fatti salvi casi di comprovata impossibilità per cause di forza maggiore di produrre le quantità di seme di pre-base necessarie;
- fornire tutte le informazioni, i documenti e le autorizzazioni necessarie a richiedere l'iscrizione ai registri varietali nazionali.

La DITTA si impegna a

- riconoscere il CREA come costituente delle varietà oggetto del presente Contratto di licenza, indicando sempre, ove richiesto dalla normativa vigente, in qualsiasi documentazione, il CREA quale Costituente. In ogni caso, per qualsiasi pubblicazione e/o divulgazione anche in forma pubblicitaria di promozione delle varietà in oggetto, la DITTA comunicherà preventivamente in forma scritta al CREA il contenuto esatto e l'esatta dicitura che intende utilizzare richiedendone specifica autorizzazione;
- sostenere tutte le spese necessarie (incluse eventuali tasse d'esame) a richiedere l'iscrizione ai registri varietali nazionali (o qualunque altra forma di tutela) in tutti i territori (UE e fuori UE) ove risulti necessario tale pratica prima della commercializzazione;
- definire e comunicare per iscritto preventivamente, il fabbisogno di seme pre-base necessario per la campagna di semina dell'anno successivo;
- comunicare al CREA eventuali motivi di perturbazione che dovessero verificarsi durante lo sviluppo delle colture venendo a pregiudicare il normale andamento delle stesse;
- comunicare al CREA al termine di ogni anno i quantitativi di seme commercializzato in funzione dei quali verranno determinate i corrispettivi indicati al precedente art. 6 (Gestione finanziaria e Corrispettivi);
- consentire l'eventuale prelievo di campioni per accertare lo stato fitosanitario delle sementi, la purezza varietale, la germinabilità, l'energia germinativa e le altre caratteristiche che ne determinano il valore qualitativo;

- corrispondere al CREA, entro il mese di agosto di ogni anno, i corrispettivi indicati al precedente art. 6 (Gestione finanziaria e Corrispettivi), maturati sui quantitativi posti in commercio al 31 dicembre dell'anno precedente;
- informare il CREA nel caso la varietà non incontri più l'interesse alla commercializzazione, fornendo le ragioni di tale decisione e verificando, d'intesa tra le Parti, le azioni che di conseguenza andranno espletate.

Art. 9 Garanzie

La varietà ... viene concessa allo stato in cui si trova e senza alcuna espressa garanzia di produttività o altre garanzie di altro tipo, implicite o espresse, salvo rispettare i requisiti previsti dalla normativa vigente in tema di certificazione sementiera.

La DITTA dichiara di essere in piena conoscenza che la varietà ... ha soddisfatto i requisiti di Distinzione, Uniformità e Stabilità (DUS test) e possiede un valore agronomico in quanto già iscritta nel Registro nazionale delle varietà di specie agrarie.

Art. 10 Clausola di manleva

CREA non sarà responsabile per eventuali danni, richieste di risarcimento e/o pretesa che dovesse essere avanzata da terzi nei confronti dell'Ente, conseguentemente alla violazione di anche un solo degli obblighi previsti da presente Contratto.

Art. 11 Inadempimenti, risoluzione del contratto e restituzione della varietà

La DITTA, pena la risoluzione del Contratto, non può cedere in tutto o in parte i diritti e gli obblighi derivanti da esso se non nei limiti di cui all'Art. 5 (Diffusione commerciale e Sub-licenze).

Il CREA si riserva di risolvere il Contratto nei casi di inadempimenti gravi o ritardi non sanati - in particolare il rispetto delle clausole di cui agli Articoli 6 (Gestione finanziaria e Corrispettivi) e 7 (Obiettivi di vendita e Clausola di salvaguardia), riguardante le produzioni minime da garantire rispetto a quanto previsto dal Piano di sviluppo, entro 30 giorni dalla ricezione della diffida ad adempiere, da trasmettere all'altra parte a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC). Trascorso detto termine il contratto si intenderà risolto ai sensi dell'art. 1454 c.c.

Nell'ipotesi di risoluzione anticipata del presente Contratto, qualora la DITTA non intraprenda le attività conseguenti alla finalità di diffusione della varietà o non sia in grado di giustificare il mancato raggiungimento degli obiettivi di diffusione convenuti agli Articoli 6 (Gestione finanziaria e Corrispettivi) e 7 (Obiettivi di vendita e Clausola di salvaguardia), le Parti concordano fin d'ora che essendo venuti meno i presupposti del presente Contratto la varietà tornerà nella completa disponibilità del CREA, con i seguenti tempi di attuazione:

- La commercializzazione delle sementi, per lo smaltimento delle giacenze e per il completamento dei contratti commerciali già in essere, sarà consentita per due annualità successive a quella in cui il CREA denuncerà il mancato rispetto delle clausole commerciali.
- Al pari della condizione precedente, e per quanto stabilito all'Articolo 6 (Gestione finanziaria e Corrispettivi), la riscossione dei corrispettivi derivanti dai Contratti di sub-licenza, sarà curata dalla DITTA fino all'annualità successiva a quella in cui hanno avuto termine le stesse sub-licenze, come definito al precedente Articolo 6 (Diffusione commerciale e Sub-licenze).

Terminato tale periodo, pertanto, il CREA potrà affidarla ad altra Ditta sementiera. Nessun indennizzo o rimborso per le attività e i costi precedentemente sostenuti a qualsiasi titolo o finalità spetterà alle parti.

La DITTA farà ogni sforzo per garantire che le sementi delle varietà ancora in suo possesso o in possesso dei Sub-licenziatari al termine del periodo transitorio vengano restituiti al CREA oppure distrutte. Il CREA, o soggetto da esso delegato, dietro semplice richiesta ed a sue spese, potrà verificare quanto sopra.

Il presente Contratto sarà inoltre risolto di diritto senza necessità di preavviso e senza alcun indennizzo nel caso in cui la DITTA sia sottoposta a fallimento o ad altra procedura concorsuale (fusione o confluenza in altra Società) o si trovi in uno stato di incapacità conclamata di far fronte alle proprie obbligazioni.

Art. 12 Diritto di Recesso

Ciascuna parte può recedere dal presente Contratto in ogni momento, per giustificato motivo, con lettera raccomandata A/R o PEC, con almeno 3 mesi di preavviso da cui emergano i predetti giustificati motivi.

In tal caso la DITTA sarà comunque tenuta a provvedere al pagamento degli importi dovuti al CREA.

In caso di recesso o risoluzione del Contratto, la varietà tornerà nella completa disponibilità del CREA come indicato nel precedente Articolo 11 (Inadempimenti, risoluzione del contratto e restituzione della varietà).

Art. 13 Registrazione e Oneri fiscali

Il presente Contratto, firmato digitalmente, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n.131 del 26.04.1986 a carico della Parte interessata.

Il presente Contratto, in base alla normativa vigente, è soggetto all'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA).

L'imposta di bollo, assolta in modo virtuale (autorizzazione n. 34200 del 3.5.2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Lazio – Ufficio Gestione Tributi), verrà sostenuta dal CREA.

Ogni altro onere inerente o conseguente il presente Contratto, resta a carico della DITTA.

Art. 14 Norme applicabili e Controversie

Per tutto quanto nel presente Contratto non richiamato e specificato tra le Parti si rinvia alla normativa di settore vigente in Italia.

Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente Contratto che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto di collaborazione. Nel caso in cui non fosse possibile raggiungere in questo modo l'accordo, per ogni eventuale vertenza che dovesse sorgere tra le parti il Foro competente sarà di Roma.

Art. 15 Comunicazioni

Il CREA, nella persona del Direttore Generale, relativamente al presente Contratto, dà mandato per la gestione degli aspetti amministrativo/contabili (a titolo esemplificativo e non esaustivo per il monitoraggio, la gestione, la riscossione del corrispettivo, la verifica delle condizioni tecniche e quant'altro necessario per la gestione e la valorizzazione delle varietà vegetali di cui al presente Contratto) al Direttore del Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura (CREA-ZA).

Per qualsiasi comunicazione relativa al presente Contratto, si stabiliscono i seguenti riferimenti:



Per il CREA

Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura, viale Piacenza 29, 26900 Lodi

tel: 0371 40471, mail: za.lodi@crea.gov.it, pec: za@pec.crea.gov.it

e p.c.

CREA-Ufficio Trasferimento Tecnologico, Via Po 14 - 00198 Roma

tel: 06 47836458, mail: trasferimentotecnologico@crea.gov.it, pec: crea@pec.crea.gov.it

Per la DITTA

.....

.....

Sarà cura di ciascuna delle Parti comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati sopra riportati.

Art. 16 Varie

Il presente Contratto, redatto in lingua italiana, sottoscritto dalle Parti esclusivamente in forma digitale ai sensi la normativa vigente, e trasmesso tramite posta elettronica certificata si intende interamente compreso ed accettato dalle parti.

I patti e le condizioni del Contratto costituiscono il completo accordo tra le Parti e sostituiscono tutti gli eventuali precedenti patti, sia orali che scritti, intercorsi tra le Parti, con riferimento alla materia trattata nel Contratto. Qualsiasi termine, condizione o garanzia diversi da quelli contenuti nel presente Contratto, per essere validi dovranno essere redatti per iscritto ed essere firmati congiuntamente.

Per CREA
Il Direttore Generale

.....

(firmato digitalmente ai sensi del CAD)

Per la DITTA
Il Legale Rappresentante

.....

(firmato digitalmente)